REGOLAMENTO (CE) N. 408/2009 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 793/2006 della Commissione recante talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione [1], in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, secondo comma, l'articolo 20, paragrafo 2, e l'articolo 25,

considerando quanto segue:

(1) Dall'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CE) n. 793/2006 della Commissione [2] emerge la necessità di modificare alcune disposizioni di tale regolamento.

(2) L'articolo 19, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 247/2006 autorizza a Madera la produzione, limitatamente al fabbisogno locale, di latte UHT ricostituito da latte in polvere di origine comunitaria e destinato esclusivamente al consumo locale, a condizione che siano assicurati la raccolta e lo smercio della produzione locale di latte. Occorre stabilire le modalità di applicazione di tale disposizione.

(3) Occorre precisare le modalità di smercio del latte vaccino fresco prodotto a Madera e il volume minimo da incorporare nel latte UHT ricostituito destinato al consumo locale. Alla luce dell'esperienza maturata, un volume minimo del 15 % appare idoneo a garantire la raccolta e lo smercio della produzione locale.

(4) Ai fini di una corretta informazione del consumatore e dato il carattere eccezionale di questa deroga, è opportuno indicare in etichetta il metodo di ottenimento del prodotto.

(5) L'autorizzazione di cui all'articolo 19, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 247/2006 è limitata alla produzione di latte UHT destinato al consumo locale e, pertanto, deve essere accompagnata da un divieto di esportazione del latte ricostituito.

(6) L'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 247/2006 autorizza i dipartimenti francesi d'oltremare (DOM) e Madera a importare, in esenzione dai dazi doganali, bovini originari dei paesi terzi a fini di ingrasso e di consumo sul posto, finché la mandria locale di giovani bovini maschi non raggiunga un livello sufficiente per assicurare il mantenimento e lo sviluppo della produzione locale di carne bovina. Questo approvvigionamento deve essere limitato ai giovani bovini maschi da ingrasso.

(7) L'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 247/2006 richiede l'esecuzione di controlli efficaci sulla specifica destinazione degli animali importati e, in particolare, sul rispetto della durata minima del periodo di ingrasso. Occorre pertanto prescrivere la costituzione di una cauzione per garantire che gli animali siano ingrassati durante tale periodo in unità di produzione appositamente designate.

(8) Data la tecnicità delle suddette modalità di applicazione, occorre prevedere un periodo di transizione per l'applicazione delle stesse.

(9) A norma dell'articolo 47, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 793/2006, per quanto riguarda i regimi specifici di approvvigionamento, le autorità competenti devono trasmettere alla Commissione, entro il quindicesimo giorno del mese successivo alla fine di ogni trimestre, i dati relativi ai mesi precedenti. Tuttavia, il secondo comma dello stesso paragrafo precisa che i dati di cui al primo comma sono forniti sulla base dei titoli utilizzati. D'altra parte, secondo il disposto dell'articolo 10, paragrafo 2, del medesimo regolamento, la validità del titolo è stabilita in funzione dei tempi di trasporto, ma non può oltrepassare il termine di due mesi a decorrere dalla data di rilascio del documento. Infine, a norma dell'articolo 7 del medesimo regolamento, la presentazione del titolo di aiuto deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla data di imputazione del titolo stesso. Non essendo legittimo esigere che gli operatori comunichino i quantitativi importati entro un termine inferiore a quello autorizzato dalla normativa, che può essere di tre mesi a decorrere dalla data di rilascio del titolo, i dati mensili che devono essere trasmessi entro il quindicesimo giorno successivo alla fine del trimestre saranno necessariamente molto incompleti. Risulta quindi opportuno differire il termine per la trasmissione dei dati all'ultimo giorno del mese successivo alla fine del trimestre, precisando che i dati da comunicare sono quelli disponibili in tale giorno. I dati provvisori saranno sostituiti dai dati definitivi tramite ulteriori comunicazioni.

[1] GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1.
[2] GU L 145 del 31.5.2006, pag. 1.

(10) Ai fini di una gestione omogenea e armonizzata dei dati concernenti i regimi specifici di approvvigionamento, che devono essere periodicamente trasmessi alla Commissione, è necessario che le autorità competenti usino un modulo unico, riportato in allegato al presente regolamento.

(11) Occorre precisare le procedure di modifica dei programmi previste all'articolo 49 del regolamento (CE) n. 793/2006. Occorre anticipare la scadenza per la presentazione delle domande annuali di modifica dei programmi per evitare che le decisioni di approvazione siano adottate tardivamente. Tenendo conto delle regole che disciplinano il bilancio, è necessario che le modifiche approvate si applichino a decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo alla domanda di modifica. Inoltre, occorre precisare meglio talune regole per le modifiche meno importanti che devono essere comunicate alla Commissione soltanto a titolo informativo.

(12) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 793/2006.

(13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 793/2006 è modificato come segue:

1) al titolo IV è aggiunto il seguente capo III:

«*CAPO III*

Prodotti animali

Articolo 46 bis

Latte

1. Il latte UHT ricostituito di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 247/2006 contiene almeno il 15 % di latte vaccino fresco prodotto sul posto.

Il metodo di ottenimento del latte UHT ricostituito di cui trattasi è chiaramente indicato sull'etichetta di vendita.

2. Il latte di cui al paragrafo 1 non può essere esportato fuori dell'arcipelago di Madera.

Articolo 46 ter

Allevamento

1. L'importazione di giovani bovini maschi originari dei paesi terzi, di cui ai codici NC 0102 90 05, 0102 90 29 o 0102 90 49, destinati all'ingrasso nei DOM e a Madera, è esente dai dazi doganali finché la mandria locale di giovani bovini maschi non raggiunga un livello sufficiente per assicurare il mantenimento e lo sviluppo della produzione locale di carne bovina.

2. L'esenzione dai dazi doganali all'importazione di cui al paragrafo 1 è subordinata alla condizione che gli animali importati vengano ingrassati per almeno 120 giorni nella regione ultraperiferica che ha rilasciato il titolo di importazione.

3. Il beneficio dell'esenzione dai dazi all'importazione è subordinato:

a) alla dichiarazione scritta dell'importatore o del richiedente, all'arrivo degli animali nei DOM o a Madera, che i bovini sono destinati ad esservi ingrassati per un periodo di 120 giorni a partire dal giorno del loro arrivo effettivo e successivamente ad esservi consumati;

b) all'impegno scritto dell'importatore o del richiedente, all'arrivo degli animali, ad indicare alle autorità competenti, nel mese successivo all'arrivo dei bovini, l'azienda o le aziende in cui i bovini saranno ingrassati;

c) alla costituzione, presso l'autorità competente dello Stato membro interessato, di una cauzione il cui importo è fissato nell'allegato VIII *bis* del presente regolamento per ciascun codice NC ammissibile. L'ingrasso degli animali importati nei DOM e a Madera per un periodo di almeno 120 giorni a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (*).

4. Salvo casi di forza maggiore, la cauzione di cui al paragrafo 3, lettera c), è svincolata soltanto se viene fornita all'autorità competente dello Stato membro la prova che i giovani bovini:

a) sono stati ingrassati nell'azienda o nelle aziende indicate conformemente al paragrafo 3, lettera b);

b) non sono stati macellati prima della scadenza di un periodo di 120 giorni a decorrere dal giorno dell'importazione; oppure

c) sono stati macellati prima della scadenza del periodo suddetto per ragioni sanitarie o sono morti in seguito a malattia o incidente.

d) La cauzione è svincolata non appena siano state fornite le prove di cui sopra.

(*) GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.»;

2) all'articolo 47, il paragrafo 1 è modificato come segue:

a) al primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Per quanto riguarda i regimi specifici di approvvigionamento, le autorità competenti trasmettono alla Commissione, entro l'ultimo giorno del mese successivo alla fine di ogni trimestre, i seguenti dati, disponibili in quel giorno, relativi ai mesi precedenti dell'anno civile di riferimento, ripartendoli per prodotto, per codice della nomenclatura combinata ed eventualmente per destinazione particolare:»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I dati di cui al primo comma sono forniti sulla base dei titoli utilizzati. Essi vengono comunicati elettronicamente alla Commissione utilizzando il modulo riportato nell'allegato VIII *ter*. Se i dati comunicati l'ultimo giorno del mese di gennaio per l'anno civile precedente sono provvisori, essi saranno sostituiti con i dati definitivi mediante un'ulteriore comunicazione, che le autorità competenti trasmettono alla Commissione entro il 31 marzo successivo.»;

3) l'articolo 49 è sostituito dal seguente:

«Articolo 49

Modifica dei programmi

1. Le modifiche dei programmi generali approvati a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 247/2006 sono presentate alla Commissione per approvazione, debitamente giustificate in base alle seguenti considerazioni:

a) motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano la modifica del programma generale;

b) effetti previsti della modifica;

c) conseguenze dal punto di vista del finanziamento e della verifica degli impegni.

Salvo casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, gli Stati membri presentano le domande di modifica dei programmi non più di una volta per anno civile e per programma. Le domande di modifica devono pervenire alla Commissione entro il 1º agosto di ogni anno.

Se la Commissione non ha obiezioni al riguardo, le modifiche richieste si applicano a decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo alla loro notifica.

Le modifiche possono applicarsi prima di tale data previa conferma scritta della Commissione, inviata allo Stato membro entro la data di cui al terzo comma, che le modifiche comunicate sono conformi alla normativa comunitaria.

Se la modifica comunicata non è conforme alla normativa comunitaria, la Commissione ne informa lo Stato membro e la modifica stessa non si applica fino a quando la Commissione riceve una modifica che possa essere dichiarata conforme.

2. In deroga al paragrafo 1, per le modifiche di seguito indicate la Commissione valuta le proposte dello Stato membro e decide in merito alla loro approvazione entro quattro mesi dalla data di presentazione, secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 247/2006:

a) inserimento nel programma generale di nuove misure, azioni, prodotti o regimi di aiuto; e

b) aumento del livello di sostegno unitario già approvato, per ogni misura, azione, prodotto o regime di aiuto esistenti, di oltre il 50 % dell'importo applicabile al momento in cui è stata presentata la domanda di modifica.

Le modifiche così approvate si applicano a decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo alla presentazione della domanda di modifica.

3. Gli Stati membri sono autorizzati a procedere alle modifiche seguenti, previamente comunicate alla Commissione, senza ricorrere alla procedura di cui al paragrafo 1:

a) per quanto riguarda i bilanci preventivi di approvvigionamento, modifiche fino al 20 % del livello dei singoli aiuti o modifiche dei quantitativi dei prodotti coperti dal regime di approvvigionamento e, di conseguenza, dell'importo globale dell'aiuto assegnato a favore di ogni gamma di prodotti;

b) per quanto riguarda i programmi comunitari a sostegno della produzione locale, adattamenti non superiori al 20 % della dotazione finanziaria di ogni singola misura; e

c) modifiche conseguenti a una modificazione dei codici e delle denominazioni delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (*) utilizzati per identificare i prodotti che beneficiano dell'aiuto, sempreché tali modificazioni non comportino una modifica dei prodotti stessi.

Le modifiche di cui al primo comma non si applicano prima della data in cui pervengono alla Commissione. Esse sono debitamente spiegate e giustificate e non possono essere apportate più di una volta all'anno, tranne nei seguenti casi:

a) forza maggiore o circostanze eccezionali;

b) modifica dei quantitativi di prodotti che rientrano nel regime di approvvigionamento;

c) modifica della nomenclatura statistica e dei codici della tariffa doganale comune di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87;

d) trasferimenti finanziari all'interno delle misure di sostegno alla produzione. Queste ultime modifiche, tuttavia, devono essere notificate entro il 30 aprile dell'anno successivo all'anno civile al quale si riferisce la dotazione finanziaria modificata.

(*) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.»;

4) sono inseriti gli allegati VIII *bis* e XV *ter*, il cui testo è riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Tuttavia l'articolo 1, punto 1, si applica a decorrere dal 1º gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

ALLEGATO

«*ALLEGATO VIII* bis

IMPORTI DELLA CAUZIONE

Bovini maschi da ingrasso (codice NC)	Importo in EUR/capo
0102 90 05	28
0102 90 29	56
0102 90 49	105

ALLEGATO VIII ter

MODULI PER LA COMUNICAZIONE TRIMESTRALE DEI DATI CONCERNENTI IL REGIME SPECIFICO DI APPROVVIGIONAMENTO

ARTICOLO 47, paragrafo 1, lettera a)

DEL REGOLAMENTO (CE) N. 793/2006

Quantitativi ripartiti secondo la provenienza (d'importazione da paesi terzi o di consegna a partire dalla Comunità)

"REGIONE"

PERIODO DAL "GG/MM/AAAA AL GG/MM/AAAA"

Denominazione del prodotto	Codice NC	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno	
		Provenienza	Quantitativo consegnato in tonnellate	Provenienza	Quantitativo consegnato in tonnellate	Provenienza	Quantitativo consegnato in tonnellate	Provenienza	Quantitativo consegnato in tonnellate	Provenienza	Quantitativo consegnato in tonnellate	Provenienza	Quantitativo consegnato in tonnellate

Denominazione del prodotto	Codice NC	Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		Totale dell'anno	
		Provenienza	Quantitativo consegnato (in tonnellate)	Provenienza	Quantitativo consegnato (in tonnellate)	Provenienza	Quantitativo consegnato (in tonnellate)	Provenienza	Quantitativo consegnato (in tonnellate)	Provenienza	Quantitativo consegnato (in tonnellate)	Provenienza	Quantitativo consegnato (in tonnellate)	Provenienza	Quantitativo consegnato (in tonnellate)

ARTICOLO 47, paragrafo 1, lettera b)

DEL REGOLAMENTO (CE) N. 793/2006

Importo dell'aiuto e spese effettivamente sostenute per prodotto ed eventualmente per destinazione particolare

"REGIONE"

PERIODO DAL "GG/MM/AAAA AL GG/MM/AAAA"

Denominazione del prodotto (*)	Codice NC	Importo dell'aiuto (EUR/t)	Importo versato												
			Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale dell'anno

(*) Indicare se si tratta di consumo diretto o industriale.

ARTICOLO 47, paragrafo 1, lettera c)

DEL REGOLAMENTO (CE) N. 793/2006

Quantitativi per i quali i titoli non sono stati utilizzati, ripartiti per categoria di titolo (di aiuto o di esenzione dai dazi all'importazione)

"REGIONE"

PERIODO DAL "GG/MM/AAAA AL GG/MM/AAAA"

Denominazione del prodotto	Codice NC	Categoria di titolo	Quantitativi non utilizzati												
			Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprilee	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale dell'anno

ARTICOLO 47, paragrafo 1, lettera d)

DEL REGOLAMENTO (CE) N. 793/2006

Quantitativi eventualmente riesportati o rispediti a norma dell'articolo 16 e importi unitari e totali degli aiuti recuperati

"REGIONE"

PERIODO DAL "GG/MM/AAAA AL GG/MM/AAAA"

Denominazione del prodotto	Codice NC	Gennaio			Febbraio			Marzo			Aprile		
		Quantitativi riesportati o rispediti (t)	Importo unitario	Importi recuperati	Quantitativi riesportati o rispediti (t)	Importo unitario	Importi recuperati	Quantitativi riesportati o rispediti (t)	Importo unitario	Importi recuperati	Quantitativi riesportati o rispediti (t)	Importo unitario	Importi recuperati

Denominazione del prodotto	Codice NC	Maggio			Giugno			Luglio			Agosto		
		Quantitativi riesportati o rispediti (t)	Importo unitario	Importi recuperati	Quantitativi riesportati o rispediti (t)	Importo unitario	Importi recuperati	Quantitativi riesportati o rispediti (t)	Importo unitario	Importi recuperati	Quantitativi riesportati o rispediti (t)	Importo unitario	Importi recuperati

Denominazione del prodotto	Codice NC	Settembre			Ottobre			Novembre			Dicembre			Totale dell'anno	
		Quantitativi riesportati o rispediti (t)	Importo unitario	Importi recuperati	Quantitativi riesportati o rispediti (t)	Importo unitario	Importi recuperati	Quantitativi riesportati o rispediti (t)	Importo unitario	Importi recuperati	Quantitativi riesportati o rispediti (t)	Importo unitario	Importi recuperati	Quantitativi riesportati o rispediti (t)	Importi recuperati

ARTICOLO 47, paragrafo 1, lettera e)

DEL REGOLAMENTO (CE) N. 793/2006

Quantitativi eventualmente riesportati o rispediti previa trasformazione a norma dell'articolo 18

"REGIONE"

PERIODO DAL "GG/MM/AAAA AL GG/MM/AAAA"

Denominazione del prodotto	Codice NC	Quantitativi riesportati o rispediti (in tonnellate)												
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale dell'anno

ARTICOLO 47, paragrafo 1, lettera f)

DEL REGOLAMENTO (CE) N. 793/2006

Trasferimenti nell'ambito di un quantitativo globale per una categoria di prodotti e modifiche dei bilanci preventivi di approvvigionamento nel corso del periodo

"REGIONE"

PERIODO DAL "GG/MM/AAAA AL GG/MM/AAAA"

Denominazione del prodotto	Codice NC	1° trimestre			2° trimestre			3° trimestre			4° trimestre			Totale dell'anno		
		Bilancio preventivo (t)	Quantitativi trasferiti	Bilancio modificato	Bilancio preventivo (t)	Quantitativi trasferiti	Bilancio modificato	Bilancio preventivo (t)	Quantitativi trasferiti	Bilancio modificato	Bilancio preventivo (t)	Quantitativi trasferiti	Bilancio modificato	Bilancio preventivo (t)	Quantitativi trasferiti	Bilancio modificato

ARTICOLO 47, paragrafo 1, lettera g)

DEL REGOLAMENTO (CE) N. 793/2006

Saldo disponibile e percentuale di utilizzo

"REGIONE"

PERIODO DAL "GG/MM/AAAA AL GG/MM/AAAA"

Denominazione del prodotto	Codice NC	Bilancio preventivo (t)	Quantitativi utilizzati											
			Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre

ARTICOLO 18

Denominazione del prodotto	Codice NC	Bilancio preventivo (t)	Quantitativi utilizzati														
			Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Quantitativi utilizzati	Saldo	Percentuale di utilizzo»